Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

# Creditori sociali e amministratori di S.r.l.: la prescrizione

L'insufficienza patrimoniale come presupposto dell'azione ex art. 2476, comma 6, c.c. e come inizio della prescrizione quinquennale nell'ordinanza della Cassazione n. 22002/2025.

**Attilio Taverniti** Diritto Civile & Societario 6 Agosto 2026 Lettura 14 min

**Stato della questione e quadro aggiornato al 6 agosto 2026:** il presente contributo esamina l'ordinanza della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione 30 luglio 2025, n. 22002, in materia di azione di responsabilità dei creditori sociali verso gli amministratori e di decorrenza della prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c., con riguardo alla società a responsabilità limitata (art. 2476, comma 6, c.c.).

## Abstract (Italiano)

L'ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, 30 luglio 2025, n. 22002, riguarda l'azione dei creditori sociali contro gli ex amministratori di una società a responsabilità limitata fallita, per gli interessi e le sanzioni maturati sui tributi non versati negli anni 2007-2009. La Corte qualifica l'insufficienza patrimoniale come **presupposto dell'azione** e non come evento dannoso: il nesso causale deve legare la condotta contraria ai doveri di conservazione dell'integrità del patrimonio al pregiudizio richiesto, senza che l'insufficienza debba seguire subito la condotta né che gli amministratori siano ancora in carica. Esclude che l'azione sia imprescrittibile, ribadendo che la **prescrizione quinquennale** decorre dall'oggettiva percepibilità dell'insufficienza da parte dei creditori. Il commento inquadra la decisione nell'art. 2476, comma 6, c.c. e la confronta con precedenti della stessa Sezione su bilancio, presunzione e onere della prova.

## Abstract (English)

*Order no. 22002 of 30 July 2025 of the Italian Court of Cassation (First Civil Section) concerns the action brought by creditors against the former directors of a bankrupt limited liability company for the interest and penalties accrued on taxes left unpaid in 2007-2009. The Court treats the insufficiency of the company's assets as a **condition of the action** and not as the damage itself: causation must link the breach of the duty to preserve the integrity of the company's assets with the loss claimed,*

*whether or not the insufficiency followed immediately and whether or not the directors were still in office. It rejects the argument that the action would never lapse, restating that the **five-year limitation period** runs from the moment creditors could objectively perceive the insufficiency. The paper places the decision within Article 2476(6) of the Civil Code and compares it with earlier rulings of the same Section on financial statements, presumptions and the burden of proof.*

## Punti Chiave dell'Analisi

- **Insufficienza patrimoniale come presupposto:** essa fa sorgere l'interesse dei creditori ad agire e non coincide con il danno, che si commisura alla riduzione della massa attiva disponibile.
- **Prescrizione dalla percepibilità:** il termine quinquennale decorre dal momento in cui l'insufficienza dell'attivo è oggettivamente percepibile dai creditori, non dalla condotta né dall'effettiva conoscenza.
- **Amministratore cessato dalla carica:** la responsabilità non richiede che l'insufficienza sia immediata conseguenza della condotta né che gli amministratori siano ancora in carica.
- **Onere della prova:** chi eccepisce la prescrizione deve provare fatti sintomatici precisi; chi resiste alla domanda deve provare i fatti impeditivi, come impone l'art. 2697 c.c.
- **Estensione alla s.r.l.:** la Corte ragiona sull'art. 2394 c.c.; il trasferimento all'art. 2476, comma 6, c.c. poggia sull'identità della formula ed è una lettura di chi commenta.

## Principio di Diritto / Massima Redazionale

*In tema di azione di responsabilità dei creditori sociali contro gli amministratori di società, l'insufficienza del patrimonio sociale è presupposto dell'azione e non evento dannoso: il nesso causale deve sussistere fra la condotta contraria agli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio e il pregiudizio di cui si chiede il ristoro, senza che l'insufficienza debba esserne conseguenza immediata né che gli amministratori siano ancora in carica. L'azione non è imprescrittibile: il termine quinquennale decorre dall'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti, e non dall'effettiva conoscenza di tale situazione.*

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

# 01. Introduzione: creditori sociali, insufficienza patrimoniale e prescrizione

L'ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, depositata il 30 luglio 2025 con il n. 22002[1], riprende un nodo che la prassi delle azioni contro gli **amministratori di società di capitali** non ha mai sciolto del tutto: il rapporto fra il momento della condotta illecita, il momento in cui il patrimonio diviene insufficiente a soddisfare i creditori e il momento da cui decorre la **prescrizione dell'azione dei creditori sociali**. La vicenda riguarda una società a responsabilità limitata, poi fallita, e gli omessi versamenti di imposte maturati negli anni dal 2007 al 2009.

La decisione si colloca nella disciplina dell'**art. 2476, comma 6, c.c.**, secondo cui gli amministratori di s.r.l. rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio, e l'azione può essere proposta quando il patrimonio risulta insufficiente al soddisfacimento dei crediti. La formula ricalca quella dell'**art. 2394 c.c.**, dettata per le società per azioni, ed è su quest'ultimo articolo che la Corte svolge il proprio ragionamento. Conviene dichiararlo subito: l'estensione alle s.r.l. richiede un passaggio che l'ordinanza non compie in modo espresso e che nel seguito è ricostruito come lettura di chi scrive.

La tesi è la seguente. L'**insufficienza patrimoniale** ha una duplice funzione: è il presupposto che fa sorgere l'interesse ad agire e, nella sua oggettiva percepibilità, segna l'inizio del termine quinquennale dell'art. 2949 c.c. Poiché condotta e insufficienza possono distare anni, la Corte ne trae due conseguenze: la responsabilità **non è oggettiva**, perché servono dolo o colpa e un nesso causale con il pregiudizio; l'azione **non è imprescrittibile**, perché il tempo corre da quando i creditori possono avvedersi del deficit.

# 02. La vicenda processuale e i motivi di ricorso

## 2.1 — I fatti e la condanna nei gradi di merito

Il fallimento di La Quiete s.r.l. in liquidazione conveniva davanti al Tribunale di Milano gli ex amministratori, imputando loro **omissioni tributarie** relative agli anni 2007, 2008 e 2009. La domanda, fondata sugli artt. 146 l.fall., 2476, 2394 e 2043 c.c., mirava alla condanna al pagamento di

842.751,66 euro, pari agli importi per i quali l'agente della riscossione aveva chiesto l'ammissione al passivo a titolo di **interessi e sanzioni**[1]. Il danno addebitato non era l'imposta in sé, che la società doveva comunque, ma l'**aggravio derivante dal ritardo**.

Il Tribunale condannava i convenuti in solido, con ripartizione per quote di responsabilità, al pagamento di 842.700 euro. La Corte d'appello di Milano respingeva il gravame di una delle ex amministratrici con sentenza pubblicata il 6 novembre 2018: l'insufficienza patrimoniale dell'art. 2394 c.c. non coincide con il danno ai creditori, ma è una **condizione dell'azione**; era perciò errato dedurre dalla capienza del patrimonio durante la gestione degli appellanti l'assenza del titolo risarcitorio, perché la cattiva gestione aveva prodotto effetti negativi quando si era manifestata l'insolvenza. Nessuna sanzione sarebbe maturata, osservavano i giudici, se gli amministratori avessero pagato per tempo o promosso una ricapitalizzazione, la liquidazione o l'accesso a una procedura concorsuale.

### 2.2 — I due motivi di ricorso e la decisione

L'ex amministratrice proponeva due motivi. Il primo denunciava la violazione degli artt. 2394, 2394-bis e 2949, comma 2, c.c.: l'insufficienza patrimoniale sarebbe stata al tempo stesso presupposto dell'azione ed **evento dannoso**, da collegare per nesso causale agli atti di *mala gestio*; ridurla a presupposto processuale renderebbe l'azione **imprescrittibile**, con tacita abrogazione dell'art. 2949 c.c. La ricorrente lamentava anche l'omesso esame di documenti ritenuti decisivi, fra cui l'atto di vendita di immobili del 2009 e una consulenza secondo cui la perdita della garanzia generica sarebbe coincisa con la cessione dell'immobile a prezzo vile, in epoca molto successiva alla sua uscita dalla carica.

Il secondo motivo riguardava l'**onere della prova**: la sentenza avrebbe invertito l'onere in ordine alla negligenza e omesso di pronunciare sulla pendenza, all'uscita dalla carica, dei termini per rateizzazioni e ravvedimento operoso. La Corte rigettava il ricorso, ritenendo entrambi i motivi in parte infondati e in parte inammissibili, e condannava la ricorrente alle spese.

## 03. La natura dell'azione dei creditori e il ruolo

Metodo Giuridico
Ius et Ratio
ISSN 3103-7305

# dell'insufficienza patrimoniale

## 3.1 — L'azione dei creditori tra l'art. 2476, comma 6, e l'art. 2394 c.c.

La Corte ribadisce che l'azione dell'art. 2394 c.c. ha **natura extracontrattuale**, è priva di carattere surrogatorio ed è dotata di un autonomo regime dell'onere della prova e della prescrizione[1]. I creditori non esercitano in via di surroga l'azione della società: agiscono in nome proprio, per un **danno proprio**, secondo regole distinte da quelle dell'azione sociale. La ricostruzione richiama la figura della **lesione esterna dell'aspettativa di prestazione**: l'amministratore, terzo rispetto al rapporto obbligatorio, violando le norme a tutela dell'integrità del patrimonio impedisce l'adempimento volontario e la realizzazione della pretesa in via esecutiva.

Tale lesione esiste soltanto quando il patrimonio sociale è insufficiente al soddisfacimento dei creditori; altrimenti la condotta dell'amministratore non ha influenza lesiva su soggetti estranei alla compagine. Per la s.r.l. la fonte è l'art. 2476, comma 6, c.c., invocato dal fallimento insieme all'art. 2394. L'ordinanza non spiega perché i principi elaborati su quest'ultimo valgano senza adattamenti, e la considerazione che segue è una lettura di chi scrive: la **identità della formula**, che lega la responsabilità alla violazione degli obblighi di conservazione e l'azione all'insufficienza, consente di trasferire l'impianto senza forzature. Se agisce il curatore, la base è l'art. 146 l.fall., oggi art. 255 del Codice della crisi.

## 3.2 — L'insufficienza patrimoniale come presupposto dell'azione e non come danno

Il primo motivo verteva sulla collocazione sistematica dell'insufficienza. Per la Corte essa è **presupposto dell'azione**: entra nella fattispecie perché solo quando si verifica sorge l'interesse dei creditori ad agire. La fattispecie richiede due elementi distinti, l'insufficienza del patrimonio e un **danno causalmente connesso** all'inosservanza degli obblighi di conservazione, danno che si commisura alla **riduzione della massa attiva disponibile**. L'azione non può essere esperita, pur in presenza di violazioni, finché non si arrivi all**'alterazione dell'equilibrio fra attivo e passivo**; una volta esperibile, i danni risarcibili sono quelli che derivano in modo diretto dalla condotta.

Un precedente della stessa Sezione conferma che l'insufficienza attiene all'**interesse ad agire** e deve sussistere quando l'azione è proposta, non quando l'amministratore convenuto cessa dalla carica[2]. È

desumibile in via presuntiva dal fallimento, e la sua verifica prescinde dall'imputabilità agli organi di gestione: la fondatezza dell'azione, cioè il collegamento causale fra condotta e insufficienza, resta **questione di merito distinta**. Quando il curatore esercita unitariamente l'azione sociale e quella dei creditori, aggiunge lo stesso provvedimento, se la tempestività della seconda è incontestata o fondata diviene irrilevante l'eccezione di prescrizione della prima, per **difetto di interesse**: la **prescrizione dell'azione dei creditori sociali** condiziona quindi l'intera strategia del giudizio.

# 04. La prescrizione quinquennale e l'oggettiva percepibilità dell'insufficienza

## 4.1 — La decorrenza dalla percepibilità e non dalla condotta

Il secondo argomento della ricorrente era di sistema: se l'insufficienza fosse solo presupposto processuale, l'azione diventerebbe di fatto imprescrittibile, con tacita abrogazione dell'art. 2949 c.c. La Corte respinge l'assunto[1]. La prescrizione dell'azione dei creditori sociali, anche se questa è promossa dal curatore, è **quinquennale** e decorre dall'**oggettiva percepibilità**, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti, e non dall'effettiva conoscenza di tale situazione. L'insufficienza dipende dall'inadeguatezza della **garanzia patrimoniale generica dell'art. 2740 c.c.** e non corrisponde allo **stato di insolvenza dell'art. 5 l.fall.**, che nasce dall'impossibilità di ottenere ulteriore credito.

Un precedente del 2024 applica il criterio a una fattispecie in cui i convenuti anticipavano il *dies a quo* a eventi anteriori al fallimento, dichiarato nel 2012: **gli accertamenti della Guardia di Finanza del 2008** e le iscrizioni ipotecarie del biennio 2006-2007[3]. L'insufficienza, intesa come eccedenza delle passività sulle attività del patrimonio netto, può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento, ma deve essere **oggettivamente conoscibile** dai creditori che entrano in contatto con la società. Il criterio oggettivo evita di rimettere il decorso a **stati soggettivi** e lo ancora a dati esterni verificabili.

## 4.2 — Il bilancio e gli altri fatti che rendono conoscibile l'insufficienza

Occorre stabilire quali fatti rendano conoscibile l'insufficienza. Un precedente del 2023 chiarisce che il termine decorre da quando l'insufficienza risulta da **qualsiasi fatto conoscibile**, senza che debba emergere da un **bilancio approvato dall'assemblea**; il bilancio resta però, per la sua funzione informativa rivolta anche a creditori e terzi, il **documento principale** idoneo a renderla conoscibile[4]. In quel caso la Corte cassava per **motivazione apparente** una sentenza che aveva affermato, nel medesimo contesto, che il bilancio evidenziava un sostanziale equilibrio patrimoniale e che attestava l'azzeramento del capitale sociale.

Un provvedimento del 2022, relativo a una s.r.l. cancellata dal registro delle imprese, disattende la tesi del creditore secondo cui l'insufficienza dovrebbe risultare esclusivamente dai crediti e dai debiti iscritti a bilancio[5]. Il bilancio non è la **fonte esclusiva**. L'insufficienza rilevante è la perdita della **garanzia patrimoniale generica**, cioè l'eccedenza delle passività sulle attività **riferita al ceto creditorio nel suo complesso**, a prescindere dal mancato pagamento di un determinato credito; la verifica si compie con riferimento all'**epoca in cui il creditore ha fatto valere il proprio credito**, senza che rilevi la successiva riduzione dell'importo riconosciuto in giudizio.

## 4.3 — La presunzione, l'onere della prova e i fatti sintomatici

Il regime probatorio si regge su una **presunzione relativa**. Nelle azioni del curatore si presume che il *dies a quo* coincida con la dichiarazione di fallimento, data l'onerosità della prova che altrimenti graverebbe sul curatore; l'amministratore o il sindaco che eccepisce la prescrizione deve provare la **data anteriore di insorgenza dell'incapienza** con **fatti sintomatici** di assoluta evidenza, secondo il precedente del 2024 già ricordato. Non bastano **generiche deduzioni** né circostanze non univoche, come **iscrizioni ipotecarie o accertamenti fiscali**, se non è dimostrato che rendessero percepibile ai creditori l'eccedenza delle passività.

La distribuzione degli oneri non è unilaterale. In un provvedimento del 2022 il ricorso del fallimento contro l'ex amministratore è respinto perché il giudice di merito aveva accertato, sulla documentazione, che l'insufficienza era percepibile dalla pubblicazione del bilancio del 1991, da cui emergeva la **perdita integrale del capitale**; grava sul curatore l'**onere di contrastare l'eccezione** con prove idonee, e l'insufficienza non va confusa con il dissesto[6]. Per la s.r.l. la presunzione richiede cautela: è modellata sull'azione del curatore e presuppone il fallimento, mentre **il singolo creditore in bonis** deve fondarsi su bilanci depositati, iscrizioni nel registro delle imprese e comportamenti verso i

terzi. La considerazione è di chi scrive: l'ordinanza non decide su un'eccezione di prescrizione, ma richiama la regola per confutare l'imprescrittibilità.

> **« La prescrizione non decorre dalla condotta dell'amministratore, ma dal momento in cui i creditori possono avvedersi che il patrimonio non basta a pagarli. »**

# 05. Condotta, nesso causale e cessazione dalla carica

## 5.1 — Il nesso causale e l'amministratore che lascia la società ancora capiente

L'ex amministratrice sosteneva che, al momento della cessazione dalla carica, il patrimonio fosse capiente e che l'insufficienza si fosse prodotta dopo, per opera degli amministratori subentrati nel 2009. La Corte risponde sul piano del **nesso causale**. Non è necessario che l'insufficienza sia immediatamente conseguente all'inosservanza degli obblighi di conservazione: la norma non condiziona la responsabilità alla **permanenza in carica** né alla recente cessazione[1]. Accertata la condotta contraria a legge o a statuto, l'insufficienza è il presupposto dell'azione, mentre il nesso deve legare la condotta al **pregiudizio** del quale si chiede il ristoro; nel caso deciso, l'aggravio per sanzioni e interessi trovava radici nell'omesso pagamento degli amministratori dell'epoca.

L'ordinanza si legge insieme a un provvedimento dell'agosto 2025 su una s.r.l. i cui amministratori non avevano mai accertato né iscritto nel registro delle imprese la **causa di scioglimento** per perdita del capitale[7]. Vale un criterio di **imputazione individuale**: ciascun amministratore risponde dei soli danni riconducibili alla propria condotta, sicché chi subentra non risponde dei pregiudizi del predecessore e viceversa, e la **condanna solidale** pronunciata senza distinguere i periodi di carica è cassata. Lo stesso provvedimento osserva che il deposito del bilancio non sostituisce l'iscrizione della causa di scioglimento, che dà evidenza giuridica al mutamento di stato e ai terzi un **quadro conoscitivo più**

**avanzato**. Non decide sulla prescrizione; ne discende, come inferenza di chi scrive, che l'**omessa iscrizione** priva i creditori di un dato qualificato e rende più arduo sostenere che il deficit fosse già percepibile.

### 5.2 — L'omesso versamento dei tributi e il limite della discrezionalità gestoria

Il secondo motivo è respinto con argomenti sulla prova della condotta. Nessuna inversione dell'onere: la sentenza si era limitata a registrare che il mancato pagamento di IVA, IRAP e diritti camerali dell'esercizio 2007 **era indiscusso**, e che gli amministratori avevano confermato che l'omesso versamento e la prosecuzione dell'attività erano frutto di una **scelta precisa e consapevole**. Ciò bastava a ravvisare la **condotta illegittima**. Spettava al convenuto allegare e provare i **fatti impeditivi, limitativi o estintivi** ai sensi dell'**art. 2697, comma 2, c.c.**; non risultavano dedotti.

L'argomento della rateizzazione e del ravvedimento operoso è giudicato inammissibile e privo di decisività. Omettere il pagamento in vista di una successiva rateizzazione **non è un'opzione lecita**, perché le norme che sanzionano penalmente l'omesso versamento dell'IVA e in via amministrativa quello dell'IRAP impediscono all'amministratore di soprassedere. Il principio di **insindacabilità delle scelte gestorie** non si applica dinanzi a **inequivoche violazioni di legge**, come quelle tributarie. La ricorrente non aveva neppure allegato che quella soluzione avrebbe azzerato interessi di mora e sanzioni.

## 06. Rilievi critici e riflessi operativi

### 6.1 — Rilievi critici: tutela dei creditori e certezza delle posizioni

L'ordinanza distingue con chiarezza tre piani che la prassi sovrappone: la **condotta**, l'**insufficienza patrimoniale** e il **pregiudizio**. La condotta contraria ai doveri di conservazione non genera da sola l'azione; l'insufficienza la rende esperibile; il pregiudizio risarcibile è ciò che dalla condotta deriva in modo diretto. Ne risulta escluso sia il rilievo dell'insufficienza come evento da collegare a ogni atto di gestione, sia la limitazione della responsabilità agli amministratori in carica al momento del dissesto.

Resta un margine di elasticità nella formula per cui il danno trova radici nella condotta. Il correttivo è affidato al **nesso causale** e all'**elemento soggettivo**, dunque al giudice di merito. Nel caso deciso il legame era agevole, perché interessi e sanzioni maturavano per l'omesso versamento in sé; quando l'insufficienza dipende in larga parte da scelte successive, la formula richiederebbe una motivazione più stringente. Quanto alla prescrizione, il criterio della percepibilità bilancia l'esigenza di non lasciare il creditore esposto all'inerzia con quella di non opporgli una decadenza calcolata su fatti che non poteva conoscere; il costo è l'**incertezza sul dies a quo**, risolta caso per caso.

### 6.2 — Riflessi operativi per creditori, curatori e amministratori

Per creditori e curatori l'ordinanza suggerisce di impostare l'azione sulla distinzione fra presupposto e pregiudizio: documentare, alla data della proposizione, l'**eccedenza delle passività** sulle attività; individuare le condotte specifiche contrarie agli obblighi di conservazione; ancorare il danno, anche quando include interessi e sanzioni, a un criterio causale. Va distinta la posizione dei singoli amministratori e dei singoli periodi, perché la **solidarietà indifferenziata** è esposta a censura di legittimità[7]. Il singolo creditore in bonis, privo dell'appoggio della presunzione, dovrebbe calcolare in via cautelativa il termine dal **primo dato oggettivo** che rivelava il deficit.

Per gli amministratori la lezione è duplice. Chi eccepisce la prescrizione dell'azione dei creditori sociali deve allegare **fatti sintomatici precisi**, come un **bilancio depositato che attesti l'azzeramento del patrimonio netto**, e non può affidarsi a deduzioni generiche. La cessazione dalla carica non recide poi il legame con le condotte tenute: la **capienza al momento dell'uscita** non esclude l'azione, e a chi ha scelto di non versare i tributi resta la sola prova di fatti impeditivi. In sede di dimissioni è prudente lasciare **traccia documentale** della situazione patrimoniale e degli adempimenti tributari in corso.

## 07. Conclusioni

L'ordinanza n. 22002/2025[1] conferma un assetto stabile della giurisprudenza di legittimità e lo applica al caso degli omessi versamenti tributari, in cui la distanza fra condotta e insufficienza era particolarmente evidente. Non introduce regole nuove: respinge l'accusa di imprescrittibilità e, nella lettura di chi scrive, mostra un sistema equilibrato, perché l'azione nasce con l'**insufficienza patrimoniale** e il termine decorre da quando essa è oggettivamente percepibile.

Per le s.r.l. il quadro discende dall'art. 2476, comma 6, c.c., la cui formula coincide con quella dell'art. 2394 c.c. Le pronunce esaminate consentono di ricostruire regole coerenti: **natura extracontrattuale** e autonoma dell'azione, insufficienza come presupposto, danno commisurato alla riduzione della massa attiva, imputazione individuale, prescrizione quinquennale dalla percepibilità e onere della prova a carico di chi la eccepisce. Restano aperti l'applicazione concreta della regola a un'eccezione di prescrizione, che l'ordinanza non ha affrontato, e il trasferimento alle s.r.l. dei criteri di conoscibilità, costruiti su società con obblighi di pubblicità più intensi. La **prescrizione dell'azione dei creditori sociali** andrà provata con attenzione al singolo dato di fatto, curando la tracciabilità di bilanci e iscrizioni.

## Fonti Utilizzate

### Normativa di riferimento

Codice civile, art. 2476, comma 6 — responsabilità degli amministratori di s.r.l. verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale

Codice civile, art. 2394 — azione di responsabilità dei creditori sociali verso gli amministratori delle società per azioni, con il presupposto dell'insufficienza del patrimonio sociale

Codice civile, art. 2949 — prescrizione quinquennale dei diritti derivanti dai rapporti sociali e, secondo la giurisprudenza richiamata, dell'azione dei creditori sociali

Codice civile, art. 2740 — responsabilità patrimoniale del debitore e garanzia patrimoniale generica dei creditori

Codice civile, art. 2697 — onere della prova e riparto fra chi agisce e chi eccepisce fatti impeditivi, modificativi o estintivi

Codice civile, artt. 2484 e 2485 — causa di scioglimento per perdita del capitale, obbligo di accertamento e di pubblicità nel registro delle imprese

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, artt. 5 e 146 — stato di insolvenza e azioni di responsabilità esercitate dal curatore fallimentare

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 255 — azioni di responsabilità nella liquidazione giudiziale

## Giurisprudenza citata

1. **Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 30 luglio 2025, n. 22002** — Nell'azione dei creditori sociali l'insufficienza patrimoniale è presupposto dell'azione e non evento dannoso; il nesso causale lega la condotta al pregiudizio senza richiedere che gli amministratori siano ancora in carica; la prescrizione quinquennale decorre dall'oggettiva percepibilità dell'insufficienza; l'omesso versamento dei tributi è violazione di legge non coperta dall'insindacabilità delle scelte gestorie.
2. **Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 30 dicembre 2024, n. 35068** — L'insufficienza patrimoniale attiene all'interesse ad agire, deve sussistere alla proposizione dell'azione ed è desumibile in via presuntiva dal fallimento; se è fondata la tempestività dell'azione dei creditori è irrilevante l'eccezione di prescrizione dell'azione sociale.
3. **Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 29 marzo 2024, n. 8553** — La prescrizione quinquennale decorre dall'oggettiva percepibilità dell'insufficienza; opera una presunzione relativa di coincidenza con la dichiarazione di fallimento e l'amministratore deve provare fatti sintomatici di assoluta evidenza, non bastando accertamenti fiscali o iscrizioni ipotecarie non univoci.
4. **Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 28 luglio 2023, n. 23052** — L'insufficienza rilevante per la prescrizione può risultare da qualsiasi fatto conoscibile, e anche dal bilancio non approvato dall'assemblea; è nulla per motivazione apparente la sentenza che attribuisce al medesimo bilancio esiti fra loro contraddittori.
5. **Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 21 dicembre 2022, n. 37441** — Il bilancio è il documento informativo principale ma non l'unica fonte di conoscibilità dell'insufficienza patrimoniale, che consiste nell'eccedenza complessiva delle passività sulle attività riferita all'epoca in cui il credito è stato fatto valere.
6. **Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 8 agosto 2022, n. 24429** — Conferma la prescrizione dell'azione quando il bilancio pubblicato mostrava la perdita integrale del capitale; grava sul curatore l'onere di contrastare l'eccezione con prove idonee e l'insufficienza non va confusa con il dissesto.

7. **Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 1 agosto 2025, n. 22219** — Ciascun amministratore di s.r.l. risponde dei soli danni riconducibili alla propria condotta; gli obblighi di accertamento e iscrizione della causa di scioglimento non sono sostituiti dal deposito del bilancio che attesti la perdita del capitale.

**Attilio Taverniti**

**Responsabile Affari Legali di Confcommercio Piacenza**

Si occupa di diritto commerciale. Per Metodo Giuridico ricostruisce gli orientamenti giurisprudenziali in materia commerciale e d'impresa.